CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEGLI AFFARI INTERNI, DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI VENERDÌ 28 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori italiani e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici (*Approvato con modificazioni*) 449

La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per le corporazioni* Cianetti).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale De Ambris.

Comunica che sono in congedo – la maggior parte a causa di richiamo alle armi per mobilitazione — i Consiglieri nazionali: Pennavaria, Bonfatti, Leva, Andriani, Baroffio, Cocca, Donella, Feliciangeli, Franca, Gennaioli, Ippolito, Labadessa, Magnini, Maresca di Serracapriola, Orsi, Pazzagli, Risso, Spinelli F., Scardovi, Steiner, Sequi, Toselli, Taglietti, Bisi, Venerosi Pesciolini P., Gaetani, Aimi, Adinolfi, Baraldi, Chiari, Costa, De La Forest, Fancello, Ferrari A., Gottardi, Lai, Moroni E., Muzzarini, Olmo, Proserpio, Pottino, Rojatti, Savini, Sertoli, Veronese, Vignati, Gray, Agodi, Carusi, Barbieri, Battifoglia, Beratto, Bocchetti, Cosma, Buronzo, Luporini, Mori Nino, Casini, Cavina, Oppo, Alberici, Tassinari Renato, Vidau, Capoferri, Fossi, Calvetti, Camerana, Donegani, Ferrario G., Sarcoli, Marasini, Marinotti, Massimino, Montagna, Motta, Orlando Luigi, Palombo, Pasini, Redaelli, Scarfiotti, Tarchi, Tredici, Venturi, Valery, Costamagna, Artelli, Bignardi, Biscioni, Boccadifuoco, Cauvin, D'Havet, Cupello, Franco Guido, Gangemi, Garbari, Gorio, Luxardo, Maceratini, Miori, Milani, Peverelli Giuseppe, Rocca Ladislao, Rossi di Montelera, Sessa, Usai, Zanotti.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Comunica che, a norma dell'articolo 31 del regolamento della Camera, il Consigliere nazionale Fodale è stato autorizzato a intervenire all'adunanza.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori italiani e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente del trattamento di famiglia, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (934)

BIAGI, *Relatore*, premette che questo disegno di legge viene alla discussione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dopo

una notevole evoluzione prima contrattuale e poi legislativa.

Sorse l'istituto degli assegni familiari nel 1934 per iniziativa delle Confederazioni degli industriali e dei lavoratori dell'industria: quindi non per una determinazione legislativa, ma per contratto stipulato dalle stesse categorie professionali interessate. Ebbe una successiva evoluzione contrattuale nell'ambito del commercio, del credito e delle assicurazioni, e poi una estensione legislativa all'agricoltura.

Con questo disegno di legge, traendo motivo dalla esperienza del passato, si dà ora una nuova più organica sistemazione a tutta la materia degli assegni familiari, riunendo le varie casse in una Cassa unica, però con speciali reparti per i settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – a cui si uniscono anche i dipendenti da studi professionali, – del credito e dell'assicurazione; e in questo disegno di legge si disciplina anche il trattamento degli assegni familiari per quei dipendenti degli enti pubblici che non abbiano un corrispondente trattamento di famiglia o una sistemazione che abbia comunque riferimento all'assegno familiare stesso.

Rileva che, connesse con la questione degli assegni familiari, vi sono state altre provvidenze che in parte rimangono, o con carattere integrativo di altre provvidenze o con separata regolamentazione contrattuale, quali premi di nuzialità, congedi matrimoniali, corsi di istruzione professionale. Si può quindi affermare che attraverso la precedente evoluzione e l'attuale sistemazione legislativa, l'assegno familiare è divenuto un istituto fondamentale della politica sociale del Regime.

Il disegno di legge contiene anche altri provvedimenti rivolti alla difesa della famiglia. Dispone che nel settore del credito e dell'assicurazione vi possa essere una forma integrativa del premio di nuzialità, che in tutti i settori gli avanzi delle singole gestioni particolari possano essere destinati ad alimentare quei corsi di istruzione professionale, di iniziativa sindacale, che siano rivolti ad una azione selettiva e ad un miglioramento delle capacità produttive dei lavoratori. Dispone pure che, quando vi siano ulteriori avanzi, possano essere prese altre iniziative per la tutela e la difesa del nucleo familiare. A questo riguardo fa voti perchè, specie per le famiglie numerose, si faciliti l'acquisto della casa operaia, con versamenti fatti attraverso un lungo periodo di tempo e integrati con uno speciale assegno familiare per la casa.

Ricorda, poi, che nelle ultime sistemazioni contrattuali, al termine del 1939, l'onere per l'istituto degli assegni familiari è stato assunto completamente dalle imprese. Ciò conferma il carattere salariale dell'assegno familiare; si tratta di salario corrisposto non ai singoli lavoratori con criterio di uniformità, secondo il rendimento di lavoro, ma versato ad una cassa e ridistribuito a seconda del carico familiare dei lavoratori.

Osserva al riguardo che, assumendo l'assegno familiare la natura precisa di integrazione di salario e, quindi, di salario, è errore, come qualche volta si fa, considerare il costo dell'assegno familiare come costo della politica sociale. È costo di produzione e come tale va considerato.

In passato vi sono state necessità di intervento dello Stato, con contribuzione per gli assegni familiari, ma lo Stato, oggi, non è più chiamato a contribuire, anche e per effetto della natura salariale che l'assegno familiare ha assunto,

L'assegno sorto inizialmente per i figli a carico, oggi è stato esteso per tutta la famiglia, quindi anche per la moglie e per i genitori, e si tende ad estenderlo anche per gli avi.

L'onere che grava sulle imprese per gli assegni familiari è nel settore dell'industria dell'8 per cento; nel settore del commercio, del 6,25 per cento; nel settore del credito e delle assicurazioni, a seconda delle varie categorie, dall'8,2 per cento al 12,15 per cento.

Nel settore dell'agricoltura vi è una situazione transitoria, sperimentale: si è mantenuto il contributo nel precedente limite e si è sospesa l'estensione alla moglie e ai genitori in attesa di un'esatta valutazione dell'onere dell'istituto e del rendimento della contribuzione predisposta che si concreta attraverso dei *forfaits* per gli avventizi, ed attraverso il calcolo delle effettive giornate di lavoro per i salariati, con contributo del 0,50 per cento giornaliero. Però, sia in questo settore come negli altri, è prevista la possibilità di modificare le tabelle, quindi la possibilità di modificare i contributi e di modificare gli assegni; ed anche di fare dei prelievi dalle categorie attive per sanare i disavanzi delle categorie deficitarie.

Aggiunge che il disegno di legge prevede anche il trattamento di assegni familiari per i dipendenti degli enti pubblici che non abbiano un trattamento di famiglia. Sorgono a questo proposito delle questioni particolari che saranno esaminate in sede di discussione degli emendamenti proposti: il trattamento di famiglia deve essere almeno corrispon-

dente all'assegno familiare che è imposto o che è dato per legge dalle aziende private, o deve essere un trattamento in una misura qualsiasi? Ritiene che bisognerebbe evitare due misure diverse per gli enti pubblici e per le aziende private, e che gli enti pubblici dovrebbero dar l'esempio del trattamento più favorevole.

Il disegno di legge prevede, anche, tutto un sistema di liquidazione dei residui attivi e passivi a tutto il 1939, perchè la nuova cassa abbia nel 1940 la sua vita regolare e precisa.

Si prevede, infine, l'emanazione di un testo unico e di norme integrative. Richiama, in proposito, l'attenzione del Sottosegretario di Stato alle corporazioni sulla utilità che il testo unico e le norme integrative abbiano un'opportuna collaborazione corporativa, ad esempio del Comitato corporativo centrale, e che esso sia compilato evitando continui richiami a vecchi articoli ed a vecchi disegni di legge, di non facile consultazione da parte di coloro che devono applicare le norme legislative.

ATTI ricorda che attuando l'unificazione della Cassa assegni familiari, così come è stato proposto nel disegno di legge in esame, si conserva la sperequazione di trattamento esistente fra i lavoratori dell'agricoltura e quelli dell'industria e del commercio. Infatti, mentre questi ultimi hanno un assegno di lire 0.70 per il primo figlio, i lavoratori agricoli hanno un assegno di sole lire 0.45; ma c'è di più: mentre i lavoratori dell'industria e commercio lavorano nella maggior parte dei casi 280-300 giornate all'anno, gli agricoli nella stragrande maggioranza sono braccianti che non lavorano più di 120-150 giornate all'anno.

Ricorda pure che si è votata una legge per porre ostacolo all'inurbamento degli agricoli; ma oltre a questa azione negativa bisogna anche svolgere azione positiva cercando di eliminare le cause che provocano l'esodo dei lavoratori agricoli dalla terra. E questo, di perequare gli assegni familiari delle tre categorie, sarebbe stato un mezzo efficacissimo per andare incontro ai bisogni dei lavoratori della terra.

Non bisogna dimenticare che l'agricoltura è povera e non può pagare – almeno per ora – che salari oscillanti fra lire 1 e 1.50 all'ora; mentre d'altra parte è molto prolifica. Al contrario le categorie industriali e commerciali hanno salari medi di circa lire tre all'ora ed un indice di natalità molto meno elevato. Di conseguenza mentre un prelievo dell'8 per cento sulla massa dei salari industriali e commerciali permette l'assegno familiare previsto e di realizzare anche utili da destinare ad altre iniziative, invece in agricoltura per pagare identici assegni familiari si dovrebbe elevare la quota almeno al 15 per cento sulla massa dei salari pagati.

Per queste considerazioni auspica che la unificazione della Cassa assegni familiari avvenga in modo completo, che cioè si facciano contribuire tutte le categorie produttive alla Cassa con una identica quota della massa salari pagati, e che identico sia l'assegno familiare per i lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ricorda, in sede di discussione generale, che questo disegno di legge è stato presentato di concerto fra il Ministro delle corporazioni, il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e quello delle comunicazioni.

Osserva che non si può non essere d'accordo, e disposti favorevolmente, riguardo a ciò che ha detto il camerata Atti: ma non si deve dimenticare la storia della formazione degli assegni familiari e della loro evoluzione, e non si deve ritenere che questa d'oggi sarà la tappa definitiva. Bisogna dunque procedere per gradi.

Conviene che la Cassa unica degli assegni familiari che si costituisce con questo disegno di legge, non è che una riunione burocratica di tante gestioni separate già esistenti, e rileva che, siccome si tratta di integrazioni salariali date ai lavoratori con i contributi dei datori di lavoro, è evidente che esse abbiano la loro destinazione corrispondente tra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

Fa presente che la situazione della gestione dell'industria non è stata nel 1940 così prospera come nel periodo precedente; si è anzi verificato un *deficit* che si cercherà di colmare.

Non è quindi possibile di pensare ad una effettiva unificazione delle Casse, nel senso auspicato dal camerata Atti. Le gestioni sono e rimangono separate; sono riunite in un organismo unico solo per permettere l'esame dei vasi intercomunicanti qualora ve ne sia bisogno. Quando, un giorno, l'economia nazionale potrà permetterlo, quando la legislazione sociale si perfezionerà, e quando si sarà attuato un maggiore assestamento di tutta questa materia, la tesi del camerata Atti potrà aver pieno accoglimento.

Nota che, d'altra parte, la situazione non è così grave come può apparire a prima vista, perchè la maggioranza dei lavoratori italiani dell'agricoltura non hanno diritto agli assegni familiari perchè sono coloni e mezzadri, e perchè per lo meno il 50 per cento, se non più, dei lavoratori dell'industria appartengono a famiglie di coloni sia dei piccoli che dei medi e talvolta anche dei grandi centri, sicchè con una procedura inversa ritorna alla casa colonica il contributo che paga il datore di lavoro per conto del componente di una famiglia colonica.

Concludendo, dichiara che la tesi sostenuta dal camerata Atti è degna di considerazione, ma rappresenta nello sviluppo e nel perfezionamento di questa parte della legislazione sociale soltanto uno dei punti di arrivo.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sugli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 2, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 2.

La Cassa è amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con l'osservanza delle norme del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e delle successive modificazioni.

Comunica che il Relatore Biagi ha presentato a quest'articolo i seguenti due emendamenti:

« *Sopprimere le parole:* dei datori di lavoro e dei lavoratori, *dopo le altre:* per le diverse categorie professionali ».

« *Sostituire le parole:* del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e delle successive modificazioni, *con le altre:* stabilite per il suo funzionamento ».

BIAGI, *Relatore*, in merito al secondo emendamento fa presente che il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, ricordato nell'articolo 2, è già stato alcune volte modificato e che è in elaborazione un nuovo testo unico per la previdenza sociale. Ritiene quindi opportuno che nell'articolo si sostituisca la dizione generica da lui proposta.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta i due emendamenti.

(*Si approvano i due emendamenti del Relatore — Si approva anche l'articolo 2*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 3 al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 3.

L'obbligo della corresponsione degli assegni familiari, previsto per i figli a carico dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, è esteso, ferme restando le esclusioni dallo stesso articolo stabile e le norme di cui agli articoli 19 e 21, nei confronti della moglie e di ciascun genitore a carico.

Per gli assegni previsti dalla presente legge e dal Regio decreto-legge precitato i contributi sono ad intero carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta può essere fatta a carico del lavoratore.

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e degli assegni da corrispondersi ai lavoratori aventi diritto è fissata:

1°) dalla tabella *A*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, i consorzi di bonifica, le società e gli enti in genere cooperativi di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2°) dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le società e gli enti in genere cooperativi di natura agricola;

3°) dalla tabella *C*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti comprese le aziende cooperative e consorziali similari;

4°) dalla tabella *D*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali similari;

5°) dalla tabella *E*, allegata alla presente legge, per i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti.

Le tabelle predette possono essere modificate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Comunica che a quest'articolo sono stati presentati parecchi emendamenti.

Il primo, del relatore Biagi, è il seguente:

« *Sostituire i primi due commi con i seguenti:*

« Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico, è riconosciuto anche per la moglie e per ciascun genitore a carico.

« Il contributo per tutti gli assegni è a totale carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta può essere fatta al lavoratore ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara di non potere accettare il primo comma dell'emendamento. Occorre precisare quali sono i figli a carico, aggiungendo la determinazione già contenuta nel testo ministeriale.

BIAGI, *Relatore*, osserva che se si mantengono nell'articolo 3 le parole « ferme restando le esclusioni dallo stesso articolo stabilite e le norme di cui agli articoli 19 e 21 », e poi all'articolo 19 si dice che restano in vigore le disposizioni dei contratti collettivi, poichè la legge non può essere derogata dal contratto collettivo, si porrebbero in una stessa legge due disposizioni delle quali non si saprebbe a quale attribuire valore preminente, a quella che esclude o a quella che consente.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento Biagi modificato con l'aggiunta, proposta dal Sottosegretario di Stato Cianetti, della determinazione già contenuta nel testo ministeriale:

« Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, è riconosciuto anche per la moglie e per ciascun genitore a carico.

« Il contributo per tutti gli assegni è a totale carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta può essere fatta al lavoratore ».

(*È approvato*).

Allo stesso articolo 3, il relatore Biagi propone:

« *Nel comma 3°, sostituire:*

ai numeri 1 e 2 le parole: in genere cooperativi, *con le altre:* cooperativi e consorziali in genere;

al numero 3 le parole: aziende cooperative e consorziali similari, *con le altre:* società e gli enti cooperativi e consorziali in genere e di natura commerciale;

al numero 4 la parola: similari, *con le altre:* in genere di natura creditizia, assicurativa e tributaria ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, accetta questi emendamenti.

(*Gli emendamenti sono approvati*).

Allo stesso articolo 3 il consigliere Fodale propone il seguente emendamento:

« *Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

« La misura dei contributi e degli assegni familiari può essere modificata mediante contratti collettivi di lavoro.

« Le conseguenti modificazioni alle tabelle predette possono essere apportate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

FODALE osserva che il suo emendamento tende a favorire la migliore attuazione di questa legge. Le tabelle ad essa allegate sono state formate in base ai contratti collettivi: è bene prevedere che con altri contratti collettivi esse possano essere modificate.

In via subordinata, poichè queste tabelle vengono ora approvate con la presente legge, chiede che esse possano essere modificate con altra legge, ma non con Regio decreto-legge.

CASICCIA rileva che se gli assegni familiari, come ha detto il Sottosegretario Cianetti, hanno carattere salariale, cioè fanno parte del salario, bisogna convenire che essi possono essere modificati da altri contratti collettivi.

Si associa quindi all'emendamento Fodale.

PIRELLI dichiara di esser d'accordo sul principio sostenuto dal camerata Fodale, ma ritiene che, anche approvando il comma in esame nel testo ministeriale, nulla impedisce che si possano fare altri contratti collettivi costituendo una cassa speciale.

PASTI è contrario all'emendamento Fodale perchè esso sarebbe in contraddizione con l'articolo 8 che prevede speciali provvedimenti riguardo ad un eventuale passaggio di fondi da una categoria all'altra. Per potere far questo occorre che le tabelle non possano essere modificate mediante contratti collettivi di categoria.

BIAGI, *Relatore*, ritiene che si potrebbe conciliare l'emendamento Fodale col testo ministeriale, modificandolo in questo modo:

« Le tabelle predette possono essere modificate, anche su iniziativa delle associazioni sindacali interessate, con Regio decreto, ecc. ».

Insiste nel suo emendamento, osservando che la disposizione per la quale si lascia alle associazioni professionali la facoltà di modificare la misura dei contributi e degli assegni familiari mediante contratti collettivi, non è in contraddizione con la emanazione di provvedimenti legislativi che modifichino le tabelle allegate a questa legge, come conseguenza dei nuovi contratti.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, conviene sulla importanza che ha per le varie categorie di lavoratori la determinazione dei salari, ecc. a mezzo dei contratti collettivi di lavoro che esse stesse stipulano; ma osserva che dal momento che si disciplina ora la materia degli assegni familiari, con una legge, stabilendo le tabelle, le tariffe, le prestazioni, occorrerà ancora provvedere a modificare per legge queste tabelle, queste tariffe, queste prestazioni.

È per questo che, d'accordo col Ministro per le finanze, si scelse la formula meno pericolosa per le questioni di principio, stabilendo che le tabelle possono essere modificate, sentito il comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. In questo modo si è voluto far salvo il principio dell'intervento delle associazioni sindacali, poichè nel Comitato speciale che deve essere sentito, tutte le associazioni sindacali interessate sono rappresentate.

Si dichiara favorevole all'emendamento Biagi.

FODALE insiste nel suo emendamento.

CASICCIA osserva che l'emendamento Biagi consente anch'esso che le tabelle possano essere modificate con Regio decreto-legge, prescindendo dai contratti collettivi. Si dichiara, quindi, contrario a questo emendamento.

BIAGI, *Relatore*, rileva che, in pratica, anche accogliendo l'emendamento Fodale, il contratto collettivo che modifichi le tabelle, assume soltanto la veste di una proposta fatta al Governo perchè modifichi le tabelle stesse. Evidentemente si tratterebbe di un contratto collettivo privo di efficacia pratica, poichè esso deve essere seguito dal provvedimento del Governo, cioè dal Regio decreto, che in fondo, è il vero ed unico strumento efficace per apportare modifiche alle tabelle.

CHIARELLI GIUSEPPE fa presente che se si accoglie il concetto che gli assegni familiari debbono essere regolati per legge, bisogna essere conseguenti ed ammettere che le relative tabelle non potranno successivamente essere modificate se non per legge.

Propone di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 3, osservando che quando sarà necessario apportare modificazioni alle tabelle, l'iniziativa partirà dalle Associazioni sindacali, le quali sole possono con cognizione di causa riconoscere quando ricorra questa necessità; ed il seguito a questa iniziativa il Governo provvederà con legge.

BIAGI, *Relatore*, ritiene che la proposta del Camerata Chiarelli possa essere accolta, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 3.

Bisogna però tener conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 9: « Per le categorie per cui risulta una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, secondo la procedura prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 ». Si riesaminerà allora la questione, tanto più che vi è a quel comma un emendamento proposto dal camerata Rebucci.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non ha difficoltà ad aderire alla proposta di soppressione del comma.

(*Si approva la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3 — Si approva l'articolo 3 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilito a quale delle categorie professionali risultanti dall'articolo 3 sono aggregati, agli effetti della presente legge, i datori di lavoro che non siano rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti e che, comunque, non rientrino nè tra quelli elencati dall'articolo precitato nè tra quelli contemplati dagli articoli 13 a 16.

In caso di particolari esigenze, con decreto del Ministro per le corporazioni può essere anche variata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, l'apparte-

nenza di gruppi di datori di lavoro alle categorie professionali risultanti dall'articolo 3.

Il decreto di attribuzione o di variazione di cui ai comma precedenti obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, relative agli assegni familiari, applicabili per la categoria professionale cui vengono aggregati.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali previste dall'articolo 3 è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

Comunica che a quest'articolo il camerata Vitale propone di aggiungere il seguente comma:

« I lavoratori che esercitano la medesima attività presso aziende che per la loro natura sono rappresentate da differenti confederazioni di datori di lavoro, si considerano appartenenti, agli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, a quella tra le categorie professionali di cui al precedente articolo 3, per la quale in virtù di legge o di contratto collettivo sia stabilito un trattamento più favorevole ».

VITALE osserva che per effetto del decreto ministeriale 11 gennaio 1931-IX, e successive modificazioni, fondamentale ancora per l'inquadramento delle categorie professionali, vi sono lavoratori i quali, pur esercitando la stessa attività (operaie addette alla lavorazione del tabacco, frantoiani, addetti ai lavori di vinificazione, alle trebbie, ecc.) vengono a trovarsi alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati da differenti Confederazioni, a seconda della natura delle aziende.

Per l'articolo 4 del disegno di legge, l'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali di cui al precedente articolo 3, è determinata dall'inquadramento dell'azienda presso cui lavorano. Così essendo, è chiaro che lo stesso lavoratore verrà ad avere, per quanto riflette la misura degli assegni, un trattamento diverso a seconda che presti la sua attività presso una o altra azienda.

L'inconveniente è grave, ed il decreto Ministeriale 15 febbraio 1939-XVIII per le operaie tabacchine, ad esempio, lo eliminò stabilendo che la detta categoria, anche se alle dipendenze di concessionari agricoli, doveva considerarsi, agli effetti degli assegni familiari, come dipendente da aziende industriali realizzandosi, così, per tutta la categoria stessa, un trattamento unitario. L'inconveniente rimane per le altre categorie e, non essendovi nello schema una norma in proposito e potendosi ritenere, per il principio affermato nell'articolo 4, come avvenuta l'abrogazione tacita del decreto ministeriale citato, a termini dell'articolo 23 dello schema stesso, propone, per risolvere completamente la questione, che venga aggiunto al detto articolo 4 il comma di cui è stata data lettura.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, fa rilevare che gli assegni familiari sono corrisposti in relazione ai contributi che si pagano, e che questi contributi dovrebbero essere versati tenendo conto delle attività specifiche che le aziende svolgono, mentre invece sono versati molte volte tenendo conto dell'inquadramento sindacale, che non sempre risponde ai criteri fondamentali che dovrebbero determinarlo.

Non può accettare l'emendamento Vitale, ma prende impegno perchè nei limiti del possibile il Ministero delle Corporazioni ne tenga conto.

VITALE insiste nel suo emendamento, facendo presente che, se esso non verrà accolto, si toglierà ad alcune categorie un diritto che già godono.

(*L'emendamento Vitale non è approvato — Si approva l'articolo 4 nel testo ministeriale — Si approvano anche gli articoli 5, 6 e 7*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 8, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 8.

Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale degli assegni, a determinare sulle attività residue di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti all'articolo 10, attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza dei contributi incassati sugli assegni erogati, e a proporre i provvedimenti che si rendano necessari nei riguardi delle altre categorie.

Comunica che il relatore propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere la parola:* familiari, *dopo le parole:* previo parere del Comitato speciale

degli assegni *e sostituire le parole:* dei contributi incassati sugli assegni erogati, *con la parola:* attiva ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta la proposta.

(*La proposta del Relatore è approvata — Si approva l'articolo 8 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 9, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 9.

Ai fini di cui all'articolo precedente viene determinata la differenza per ogni categoria professionale fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

Per le categorie professionali, per le quali risulti una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per le altre categorie.

Il prelevamento è fatto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascuna categoria.

L'eccedenza attiva che per ciascuna categoria risulterà dopo il prelevamento predetto, costituirà la quota parte dell'avanzo dello esercizio disponibile nei confronti della categoria interessata per gli scopi di cui all'articolo 10.

Per le categorie per cui risulta una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, secondo la procedura prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Comunica che il relatore propone il seguente emendamento:

« *Al comma 2°, aggiungere in fine le seguenti parole:* previa devoluzione al Fondo di riserva della quota di cui al 2° comma dell'articolo 7 ».

BIAGI, *Relatore*, pone in rilievo la necessità che si tenga conto della costituzione del fondo di riserva per eventuali necessità per la gestione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

(*L'emendamento del Relatore è approvato*).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 9 il camerata Rebucci propone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, sostituire il seguente:*

« Per le categorie per cui risulta una differenza passiva dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti atti a ristabilire l'equilibrio della gestione ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, si dichiara contrario alla sostanza dell'emendamento, perchè la frase « devono essere adottati gli opportuni provvedimenti » è troppo generica e potrebbe prestarsi a inconvenienti.

BIAGI, *Relatore*, propone che invece di dire « possono » si dica « dovranno ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che la materia sindacale ed assistenziale è troppo delicata.

È opportuno evitare le forme imperative.

REBUCCI rileva che il disegno di legge in esame determina l'applicazione del nuovo concetto della mutualità fra le categorie, in base al quale si attuerà il conguaglio, a carico delle gestioni attive, dei disavanzi eventuali di altre gestioni passive in conseguenza della corresponsione degli assegni famigliari.

Vanno considerate due particolari fasi:

1°) l'assetto a carico delle gestioni attive delle industrie e commercio del disavanzo 1938-39 per il settore agricoltura mercè un provvedimento di natura transitoria che sana una situazione definitiva verificatasi colla prima applicazione delle norme sugli assegni familiari in agricoltura;

2°) l'assestamento a carico di qualsiasi gestione attiva delle passività di gestioni deficitarie dal primo gennaio 1940 in poi.

Il primo punto costituisce un provvedimento di eccezione e si esaurisce col risanamento del disavanzo della gestione agricoltura per gli esercizi 1938 e 1939. Per il secondo punto il provvedimento del conguaglio dovrebbe ritenersi applicabile a situazioni particolari e imprevedibili, non già a situazioni cronicamente deficitarie perchè ciò si risolverebbe nell'ingiusto favore di una categoria a carico di altre categorie. In altre parole ciascuna categoria dovrebbe mettersi in grado di provvedere alla corresponsione dei propri assegni con i propri contributi, cosa che dovrebbe ritenersi facile in base ai criteri disposti nel disegno di legge in esame, poichè con la determinazione degli elenchi dei lavoratori e il numero delle giornate di lavoro per le quali dovrà essere corrisposto l'assegno, sarà esattamente preve-

dibile l'ammontare dell'onere da fronteggiarsi mediante il contributo.

Il legislatore si è preoccupato evidentemente di ciò con l'ultimo capoverso dell'articolo 9. Ma la prospettata facoltà e non l'obbligo preciso di coprire le emergenze passive, potrebbe prestarsi a conseguenze sostanzialmente ingiuste.

Per tali ragioni ha presentato l'emendamento che rende obbligatori provvedimenti atti precisamente allo scopo di evitare la costituzione di differenze passive che non siano dovute a circostanze particolari e imprevedibili.

BIAGI, *Relatore*, fa presente che in questo articolo bisogna prevedere il modo di modificazione dei contributi, adottando un provvedimento che prenda il posto di quello previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, che la Commissione ha soppresso. Si tratterà di provvedere all'aumento dei contributi, ma bisogna tener presente che la differenza passiva può dipendere da circostanze speciali, per esempio, dalla maggiore potenza demografica di una determinata categoria; e potrebbe allora essere opportuno che le altre categorie che hanno una minore potenza demografica, contribuiscano a favore della prima.

Fa presente che l'accettazione dell'emendamento Rebucci potrebbe mettere il Governo nella condizione di dovere adottare il provvedimento di aumentare i contributi anche quando ragioni di carattere politico e sociale potessero eventualmente sconsigliarlo.

PIRELLI ritiene che si possa lasciare il testo ministeriale, raccomandando però al Ministro delle corporazioni che l'eventuale aumento non abbia carattere continuativo.

GERVASIO propone che all'emendamento Rebucci si aggiungano le parole, già contenute nell'ultimo comma dell'articolo 3 soppresso: « sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari ».

BIAGI, *Relatore*, osserva che l'aggiunta proposta dal Camerata Gervasio avrebbe valore soltanto per stabilire le modalità e la misura dei contributi.

Ritiene che il comma dovrebbe, invece, essere così formulato:

« Per le categorie per cui risulta una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

REBUCCI insiste nel suo emendamento.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che se la gestione concernente il settore dell'agricoltura è deficitaria, ciò non vuol dire che si debba senza altro procedere ad un aumento dei contributi. Il *deficit* potrebbe essere determinato da infrazioni all'obbligo dei pagamenti dei contributi: quindi bisogna lasciare al Ministero delle corporazioni la possibilità di colmare il *deficit* senza ricorrere all'aumento dei contributi.

BIAGI, *Relatore*, rileva che la questione più importante che si deve qui risolvere è quella dello strumento di cui deve servirsi il Governo quando sorgano contrasti di categorie o quando deve sanarsi una gestione. L'ultimo comma soppresso dell'articolo 3 dava adito a due possibilità: una di ordine straordinario per colmare le differenze passive, e questa egli ritiene opportuno che resti come possibilità offerta al Governo per adottare tempestivamente dei provvedimenti prima che i disavanzi delle gestioni aumentino in modo difficilmente sanabile; e l'altra di ordine permanente, cioè possibilità di modificare gli assegni e i contributi indipendentemente dal risultato delle gestioni. Per quella egli ha proposto col suo emendamento di avvalersi del Regio decreto.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva preliminarmente che mentre nell'articolo 3 era questione delle tabelle di corresponsione degli assegni familiari, cioè di una prestazione ai lavoratori, qui invece, all'articolo 9 è questione non di tabelle di assegni familiari, ma della materia di imposizione dei contributi sindacali. Nell'atto di questa imposizione si esplica la sovranità dell'associazione sindacale. Bisogna perciò andare molto cauti nello stabilire le forme della modificazione della imposizione.

Ora, quando si dice all'articolo 9: « Per le categorie per cui risulta una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi », è necessario aggiungere che per far ciò il Ministero delle corporazioni debba provvedere con un decreto legge o presentare una legge? Oppure, una volta che la legge dà la facoltà di aumentare i contributi, basta tale disposizione perchè o attraverso un contratto collettivo o attraverso la legge stessa si possa operare questa modificazione? In questo ultimo caso si potrebbe fare a meno dell'ultima parte dell'emendamento del relatore.

BIAGI, *Relatore*, ritiene che nei casi di urgenza sia opportuno, come ha già detto,

che il Governo possa provvedere con Regio decreto, e perciò insiste nella sua proposta.

PIRELLI ritiene anch'egli necessario che il Governo abbia questa facoltà.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, constata che in sostanza il relatore con la sua proposta amplia i poteri del Ministro delle corporazioni, dandogli la facoltà di aumentare i contributi; dichiara quindi di accettare l'emendamento nella formula di cui è stata data lettura dal relatore.

(*L'emendamento del relatore è approvato — Si approva l'articolo 9 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 10, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 10.

Le disponibilità risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'articolo 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari:

a) per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilità si riferiscono.

Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera *a*) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori dell'industria, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Comunica che il relatore propone il seguente emendamento:

« *All'ultimo comma, sostituire al terz'ultimo rigo la parola:* dell'industria *con le seguenti:* di aziende industriali ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, lo accetta.

(*L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 10 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 11, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 11.

Sovrintende alla Cassa un Comitato speciale per gli assegni familiari presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.

Il Comitato è composto per tutte le sezioni dai membri di diritto previsti alla lettera *a*) dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, precitato, cui sono aggiunti il Direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, e per ogni sezione da due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e inoltre per quella del commercio e le professioni e le arti da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e artisti e per tutte, quando occorra, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli enti della cui cooperazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Il Comitato è convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale.

Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo 19 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e contro le sue decisioni è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni nonchè l'azione avanti l'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 20 del Regio decreto-legge predetto.

Comunica che il relatore propone il seguente emendamento:

« *Al comma 1°, sostituire le parole:* da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso, *con*

le altre: dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ritiene opportuno che si mantenga la dizione del testo ministeriale, a norma della quale il Presidente, in caso di impedimento o altro, deve essere sostituito da uno dei vice presidenti, che sono anche essi rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Bisogna evitare che possa essere nominata altra persona ad arbitrio del Presidente.

CASICCIA si dichiara dello stesso parere.

BIAGI, *Relatore*, ricorda che la legge costitutiva dell'Istituto della previdenza sociale stabilisce che vi sono un presidente e due vice presidenti, e aggiunge che solo in caso di impedimento del presidente e dei due vice presidenti, può essere designata persona che li sostituisca.

L'emendamento da lui presentato mira, dunque, a impedire l'arresto del funzionamento dell'Istituto in caso di assenza o impedimento del presidente e dei due vice presidenti, e non si presta ad arbitri.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dopo queste spiegazioni accetta l'emendamento.

(*L'emendamento del relatore è approvato — Si approva l'articolo 11 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 12 al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 12.

Presso la Cassa è istituito, col compito di esercitare le funzioni di cui all'articolo 174 e seguenti del Codice di commercio e del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente di quello previsto dall'articolo 18 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1727, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro delle corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

I sindaci sono invitati ad intervenire alle riunioni del Comitato speciale degli assegni familiari e delle relative sezioni.

Comunica che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al 1° comma, sostituire l'indicazione dell'articolo* 174 *con l'altra* 184 ».

« *Al 2° comma, sostituire le parole:* i sindaci sono invitati a intervenire, *con le altre:* i sindaci intervengono ».

(*Questi emendamenti sono approvati — Si approva l'articolo 12 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 13, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge e quelle del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, non si applicano:

a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa;

b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;

c) al personale degli altri enti pubblici vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo, o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

d) al personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli altri enti equiparati, il cui trattamento di famiglia sia regolato da accordi fra le Confederazioni sindacali competenti.

Comunica che il relatore Biagi ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla lettera* c) *dopo le parole:* al personale degli altri enti pubblici, *le altre:* non rappresentati dalle Associazioni professionali ».

Allo stesso articolo 13 i camerati Biagi e Fodale hanno presentato il seguente emendamento:

« *Alla lettera* c) *dopo le parole:* atto amministrativo, *sopprimere le altre seguenti:* o che

non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti ».

Allo stesso articolo 13 il camerata Fodale ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla lettera* d), *sostituire alle parole:* degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri enti equiparati, *le parole:* degli enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ».

Allo stesso articolo 13 il camerata Aghemo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Alla lettera* b), *aggiungere in fine le parole:* non inferiore a quello stabilito dalla presente legge per gli assegni familiari ».

« *Alla lettera* c), *dopo le parole:* atto amministrativo, *aggiungere le altre:* e non sia inferiore a quello stabilito dalla presente legge per gli assegni familiari ».

BONACCINI in assenza del camerata Aghemo fa presente che gli emendamenti da lui proposti mirano a mantenere il migliore trattamento che possa già eventualmente essere goduto.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara di essere favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

BIAGI, *Relatore*, si dichiara favorevole all'accoglimento degli emendamenti del camerata Aghemo.

(*Tutti gli emendamenti all' articolo 13 sono approvati — Si approva l'articolo 13 emendato*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 14, al quale sono stati presentati alcuni emendamenti:

ART. 14.

Ai sensi dell'articolo 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale distinta dalla retribuzione stessa.

Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Comunica che il relatore propone di sopprimere il secondo comma di quest'articolo.

Allo stesso articolo 14 il consigliere Vitale ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma dell'articolo 14 col seguente:*

« Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza ed in proporzione dei carichi di famiglia ed in misura non inferiore al trattamento cui il dipendente, impiegato od operaio, avrebbe diritto in base alla presente legge ».

VITALE ritira il suo emendamento perchè assorbito da quello più ampio proposto dal Relatore.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento del relatore.

(*Si approva l'emendamento proposto dal Relatore, cioè la soppressione del seconda comma dell'articolo 14 — Si approva l'articolo 14 emendato — Si approva anche l'articolo 15*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 16, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 16.

Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dalla applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi, a norma dell'articolo 13 della presente legge o a quello per il quale non siasi provveduto al trattamento di famiglia previsto dallo stesso articolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, il personale predetto può, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri interessati, essere aggregato distintamente per Amministrazioni o per enti ad una delle categorie professionali previste al precedente articolo 3, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie predette.

Il decreto di aggregazione ha effetto dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri enti equiparati per il quale non si sia provveduto al trattamento di famiglia, rimane nella categoria del credito e della assicurazione o dei servizi tributari appaltati.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e cogli altri Ministri interessati, può essere aggiunta alle altre categorie professionali, determinate all'articolo 3 della presente legge, una categoria distinta per il personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, non usufruente di un trattamento di famiglia ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, che non possa essere assimilato, a norma del primo comma, alle categorie predette.

Con lo stesso Regio decreto saranno determinati, in apposita tabella, modificabile con la stessa procedura, gli assegni e i relativi contributi per il personale predetto, e stabilite le modalità di erogazione degli assegni e di riscossione dei contributi.

L'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale tiene per la categoria suddetta una contabilità distinta a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Comunica che il Relatore propone il seguente emendamento:

Al 1° comma, sostituire la parola: novanta, *con la parola:* centoventi.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, lo accetta.

(*L'emendamento del Relatore è approvato — Si approva l'articolo 16 emendato — Si approva anche l'articolo 17*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 18, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 18.

Gli avanzi residui delle gestioni previste dal Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, detratta la quota di cui all'articolo precedente e previa devoluzione al Fondo di riserva di cui all'articolo 7 della presente legge di una quota di essi pari al 10 per cento, sono destinati, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Sezione competente del Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 18 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048:

a) nei riguardi della gestione dell'industria per la corresponsione con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 30 aprile 1940-XVIII agli operai dell'industria o a quelli aggregati alla gestione stessa, degli assegni per i congedi matrimoniali, previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI e per la rimanenza all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI e agli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori dell'industria, in relazione alla parte degli avanzi riferibili alle categorie stesse;

b) nei riguardi della gestione del commercio per la corresponsione in conformità del contratto collettivo 24 dicembre 1938, anno XVII, fino al 30 aprile 1940-XVIII di premi di natalità a favore dei lavoratori del commercio o a quelli aggregati alla gestione stessa e per la rimanenza all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale riconosciuto con Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936;

c) nei riguardi delle altre gestioni ad enti, istituzioni o iniziative per la formazione professionale dei lavoratori e per l'assistenza di famiglie numerose secondo le norme che saranno fissate con contratti collettivi stipulati fra le confederazioni competenti.

Gli assegni per i congedi matrimoniali agli operai dell'industria previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI sono fissati nella misura uniforme di lire 350 per gli operai e 250 per le operaie e il loro pagamento è fatto dai datori di lavoro, secondo le norme fissate dal contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1939-XVII, per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che ne farà rimborso sulle disponibilità di cui alla lettera *a*).

Dal 1° maggio 1940-XVIII cessano di aver vigore le norme per il prelevamento sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni relativi al pagamento dei congedi matrimoniali previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, concernenti i premi di natalità ai lavoratori del commercio, restano in vigore solo per la corresponsizone di premi di natalità al personale, con qualifica di impiegato e di razza non ebraica, la cui retribuzione superi le lire 1,500 e non le 2,000 lire e che non sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme relative ai premi di nuzialità e natalità del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI per i lavoratori del credito ed assicurazione e dei servizi tributari appaltati, restano solo in vigore per la corresponsione di premi integrativi delle prestazioni dell'assicurazione

per la nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, pari alla differenza dei premi prevista dal contratto precitato e le prestazioni dell'assicurazione stessa.

All'onere per il pagamento dei premi previsti dai due comma precedenti si provvede coi contributi di cui alle tabelle allegate *c*) per il commercio e *d*) per il credito e assicurazione e servizi tributari appaltati.

Il disavanzo eventuale risultante al 30 aprile 1940-XVIII nella gestione del fondo per i premi di nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, è coperto con una quota parte, da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, degli avanzi disponibili per la categoria a norma dell'articolo 10.

Comunica che il Relatore propone il seguente emendamento:

« *Alla lettera* a), *al penultimo rigo, sostituire la parola:* dell'industria, *con le altre:* di aziende industriali ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, lo accetta.

(*Si approva l'emendamento del Relatore — Si approva l'articolo 18 emendato — Si approvano pure gli articoli 19 e 20*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 21, al quale è stato presentato un emendamento:

ART. 21.

Ferme rimanendo le disposizioni, di cui al precedente articolo, e le modalità previste per la corresponsione degli assegni dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, l'applicazione degli assegni previsti dalla tabella stessa per la moglie e i genitori, resta sospesa fino alla data da stabilirsi con decreto dal Ministro per le corporazioni.

L'applicazione dei contributi previsti dalla tabella precitata è fatta, salvo quanto dispone il comma seguente, nella misura prevista dal Regio decreto 4 dicembre 1939-XVIII, numero 2173, e dagli altri provvedimenti che potranno adottarsi in attuazione del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138.

Nei riguardi di particolari categorie di lavoratori o di singoli datori di lavoro agricoli, anche se non rappresentati dalle Confederazioni dei lavoratori dell'agricoltura o degli agricoltori per i quali non si applichi la procedura prevista per la corresponsione degli assegni dall'articolo 20 della presente legge o quella stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, il Ministro per le corporazioni può con proprio decreto, rimettere in vigore, anche con opportuni adattamenti, le modalità per la corresponsione degli assegni e per il versamento dei contributi, previste dagli articoli 45 a 48 del Regio decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

Comunica che il camerata Vitale propone di sopprimere il primo comma di quest'articolo.

VITALE fa presente che in base all'accordo del 28 dicembre 1939-XVIII, stipulato tra le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, gli assegni familiari venivano estesi alla moglie e ai genitori a carico con decorrenza 1 gennaio 1940-Anno XVIII, stabilendosi, però, che la liquidazione per il primo semestre del 1940 sarebbe avvenuta nel secondo semestre. Col primo comma dell'articolo 21 si sospende, fino a data da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni e, praticamente, quindi, a tempo indeterminato, la concesione anzidetta.

Propone, quindi, la soppressione del primo comma dell'articolo 21 per ovvie ragioni d'indole politica.

Le categorie interessate già sanno dei nuovi benefici e ne attendono ansiosamente l'attuazione.

PAGNONE aderisce all'emendamento del camerata Vitale, anche in riferimento al momento politico attuale, per cui tenendo conto del prezioso contributo che danno le classi agricole, è opportuno non dar loro motivo di malcontento.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara di non accettare questo emendamento.

Concorda con le considerazioni di carattere politico accennate dal camerata Pagnone, ma qui si è di fronte ad un problema di diritto e sopratutto di possibilità finanziarie.

Le corresponsioni per i carichi familiari ai lavoratori agricoli erano basate sui contributi di cui si prevedeva la riscossione alla fine del 1939, ma poichè questi contributi sono stati riscossi in misura notevolmente ridotta, e mancano così le entrate, non si possono neppure dare le prestazioni previste.

PAGNONE fa presente che la Corporazione dei cereali nello stabilire il prezzo di vendita dei prodotti agricoli, tiene conto di tutti gli elementi e quindi anche della percentuale per gli assegni familiari. Ricorda pure che è stato affermato che gli assegni

familiari debbono considerarsi come parte integrante dei salari. Se non si corrispondono gli assegni familiari, bisognerà reintegrare i salari, cioè ritornare ad esaminare e discutere la questione salariale completa per tutte le necessità dei lavoratori agricoli.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che bisogna tener presenti le attuali condizioni del settore economioc e sociale. Il Governo è andato incontro fin dove era possibile, alle richieste delle organizzazioni sindacali della agricoltura, sia per quanto riguarda i salari e sia per quanto riguarda i contributi sindacali, che sono stati ridotti. Ripete che per ragioni finanziarie non è possibile accogliere l'emendamento del camerata Vitale.

BONACCINI fa presente la situazione in cui si troveranno i dirigenti sindacali di fronte ai lavoratori ai quali avevano assicurato che avrebbero ricevuto tutte le prestazioni stabilite dagli accordi confederali ed annunziate dal Ministro per le corporazioni.

Le classi agricole hanno retribuzioni molto inferiori a quelle degli altri lavoratori. Non possono negarsi ad esse gli assegni familiari che tutti gli altri lavoratori ricevono, ed anche in misura più larga di quello che era stato stabilito per le classi agricole.

VITALE insiste ancora per l'accettazione del suo emendamento, che si fonda su di un accordo concluso tra le organizzazioni sindacali, depositato regolarmente al Ministero delle corporazioni, e pubblicato e divulgato tra le categorie interessate, che ne attendono l'attuazione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, pur riconoscendo l'opportunitâ e la necessitâ di dare ai lavoratori agricoli gli assegni familiari nella misura più larga che sia possibile, ripete che la previsione era stata fatta in base a determinate entrate che invece non si sono verificate. Bisogna agire e legiferare come responsabili della amministrazione finanziaria dell'Istituto che deve commisurare le uscite in base alle entrate, e non può corrispondere delle prestazioni se non ha riscosso i contributi per mezzo dei quali esse dovrebbero essere pagate. Conferma, quindi, di non potere accettare l'emendamento del camerata Vitale.

BIAGI, *Relatore*, concorda col Sottosegretario di Stato per le corporazioni, perchè non si possono dare assegni se non vi sono i fondi, tratti da adeguati contributi.

(*L'emendamento Vitale non è approvato — Si approva l'articolo 21 nel testo ministeriale — Si approvano pure gli articoli 22 e 23*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 13,30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori italiani e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici (934)

CAPO I.

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI DEI LAVORATORI ITALIANI

ART. 1.

È istituita la Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori italiani.

La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, del Regio decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVI, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.

ART. 2.

La Cassa è amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.

ART. 3.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, è riconosciuto anche per la moglie e per ciascun genitore a carico.

Il contributo per tutti gli assegni è a totale carico del datore di lavoro e nessuna trattenuta può essere fatta al lavoratore.

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e degli assegni da corrispondersi ai lavoratori aventi diritto è fissata:

1°) dalla tabella *A*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, i consorzi di bonifica, le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2°) dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere di natura agricola;

3°) dalla tabella *C*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti comprese le società e gli enti cooperativi e consorziali in genere e di natura commerciale.

4°) dalla tabella *D*, allegata alla presente legge, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ivi comprese le aziende cooperative e consorziali in genere di natura creditizia, assicurativa e tributaria;

5°) dalla tabella *E*, allegata alla presente legge, per i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti.

ART. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilito a quale delle categorie professionali risultanti dall'articolo 3 sono aggregati, agli effetti della presente legge, i datori di lavoro che non siano rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei

professionisti e artisti e che, comunque, non rientrino nè tra quelli elencati dall'articolo precitato nè tra quelli contemplati dagli articoli 13 a 16.

In caso di particolari esigenze, con decreto del Ministro per le corporazioni può essere anche variata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, l'appartenenza di gruppi di datori di lavoro alle categorie professionali risultanti dall'articolo 3.

Il decreto di attribuzione o di variazione di cui ai comma precedenti obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, relative agli assegni familiari, applicabili per la categoria professionale cui vengono aggregati.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali previste dall'articolo 3 è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

ART. 5.

Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate.

ART. 6.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio al primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dal 1° gennaio 1940.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale tiene, per ciascuna delle categorie professionali risultanti dall'articolo 3, distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascuna categoria.

ART. 7.

Al bilancio di ciascuno esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, previo parere del Comitato speciale suddetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

Le attività residue di ciascun esercizio saranno destinate agli scopi di cui all'articolo 10, nei limiti che saranno fissati per ciascuna categoria professionale in base agli articoli 8 e 9.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

ART. 8.

Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale degli assegni familiari, a determinare sulle attività residue di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti all'articolo 10, attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si rendano necessari nei riguardi delle altre categorie.

ART. 9.

Ai fini di cui all'articolo precedente viene determinata la differenza per ogni categoria professionale fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

Per le categorie professionali, per le quali risulti una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per le altre categorie, previa devoluzione al Fondo di riserva della quota di cui al 2° comma dell'articolo 7.

Il prelevamento è fatto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascuna categoria.

L'eccedenza attiva che per ciascuna categoria risulterà dopo il prelevamento predetto, costituirà la quota parte dell'avanzo dello esercizio disponibile nei confronti della categoria interessata per gli scopi di cui all'articolo 10.

Per le categorie per cui risulta una differenza passiva possono essere aumentati corrispondentemente i contributi, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 10.

Le disponibilità risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'articolo 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari:

a) per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilità si riferiscono.

Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera *a*) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

ART. 11.

Sovrintende alla Cassa un Comitato speciale per gli assegni familiari presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso e distinto in quattro sezioni per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio e le professioni e le arti, e per il credito e assicurazione.

Il Comitato è composto per tutte le sezioni dai membri di diritto previsti alla lettera *a*) dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, precitato, cui sono aggiunti il Direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, e per ogni sezione da due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e inoltre per quella del commercio e le professioni e le arti da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e artisti e per tutte, quando occorra, da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli enti della cui cooperazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Il Comitato è convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale.

Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo 19 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e contro le sue decisioni è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni nonchè l'azione avanti l'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 20 del Regio decreto-legge predetto.

ART. 12.

Presso la Cassa è istituito, col còmpito di esercitare le funzioni di cui all'articolo 184 e seguenti del Codice di commercio e del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente di quello previsto dall'articolo 18 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1727, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro delle corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale degli assegni familiari e delle relative sezioni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI.

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge e quelle del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, non si applicano:

a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa;

b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, e della Amministrazione della Real Casa, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia non inferiore a quello stabilito dalla presente legge per gli assegni familiari;

c) al personale degli altri enti pubblici; non rappresentati dalle Associazioni professionali, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo e non sia inferiore a quello stabilito dalla presente legge per gli assegni familiari.

d) al personale degli enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale, il cui trattamento di famiglia sia regolato da accordi fra le Confederazioni sindacali competenti.

ART. 14.

Ai sensi dell'articolo 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

ART. 15.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro competente di concerto coi Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 13.

ART. 16.

Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dalla applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi, a norma dell'articolo 13 della presente legge o a quello per il quale non siasi provveduto al trattamento di famiglia previsto dallo stesso articolo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, il personale predetto può, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri interessati, essere aggregato distintamente per Amministrazioni o per enti ad una delle categorie professionali previste al precedente articolo 3, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie predette.

Il decreto di aggregazione ha effetto dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il personale degli istituti di credito di diritto pubblico, delle casse di risparmio e degli altri enti equiparati per il quale non si sia provveduto al trattamento di famiglia, rimane nella categoria del credito e della assicurazione o dei servizi tributari appaltati.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e cogli altri Ministri interessati, può essere aggiunta alle altre categorie professionali, determinate all'articolo 3 della presente legge, una categoria distinta per il personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, non usufruente di un trattamento di famiglia ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, che non possa essere assimilato, a norma del primo comma, alle categorie predette.

Con lo stesso Regio decreto saranno determinati, in apposita tabella, modificabile con la stessa procedura, gli assegni e i relativi contributi per il personale predetto e stabilite le modalità di erogazione degli assegni e di riscossione dei contributi.

L'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale tiene per la categoria suddetta una contabilità distinta a norma dell'articolo 6 della presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 17.

Al pareggio delle gestioni regolate dal Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, si provvede mediante prelevamento

dalle gestioni attive e la devoluzione a quelle deficitarie di una quota nella misura necessaria allo scopo, sugli avanzi netti verificatisi prima dell'applicazione della presente legge, restando soppresso il concorso dello Stato previsto dal citato Regio decreto-legge a favore delle gestioni dell'industria e della agricoltura.

Tale quota è fissata per ciascuna gestione, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi, con decreto del Ministro delle corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari, di cui all'articolo 18 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Al bilancio di ogni esercizio delle gestioni predette fanno carico, oltre gli oneri e le spese previste dall'articolo 23 del Regio decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, anche le contribuzioni dovute per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo a norma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684.

Sono pure imputati:

a) al bilancio per l'esercizio 1939 della gestione dell'industria, l'onere dei maggiori assegni per i figli e degli assegni per la moglie e i genitori corrisposti nel dicembre dello stesso anno e il gettito dei contributi relativi;

b) al bilancio dello stesso esercizio della gestione del commercio, l'onere dei maggiori assegni per i figli corrisposti per il mese predetto e i contributi accertati per l'ultimo trimestre del 1939.

Le attività nette della gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria, regolata dal Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1937-XV, n. 404, e dai decreti ministeriali 11 settembre 1936-XIV e 14 aprile 1937-XV, sono devolute al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, previsto dall'articolo 33 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, restando soppresso, per tale gestione, il concorso dello Stato di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge precitato 21 agosto 1936, anno XIV, n. 1632.

ART. 18.

Gli avanzi residui delle gestioni previste dal Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, detratta la quota di cui all'articolo precedente e previa devoluzione al Fondo di riserva di cui all'articolo 7 della presente legge di una quota di essi pari al 10 per cento, sono destinati, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Sezione competente del Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 18 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048:

a) nei riguardi della gestione dell'industria per la corresponsione con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 30 aprile 1940-XVIII agli operai dell'industria o a quelli aggregati alla gestione stessa, degli assegni per i congedi matrimoniali, previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI e per la rimanenza all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI e agli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, in relazione alla parte degli avanzi riferibili alle categorie stesse;

b) nei riguardi della gestione del commercio per la corresponsione in conformità del contratto collettivo 24 dicembre 1938, anno XVII, fino al 30 aprile 1940-XVIII di premi di natalità a favore dei lavoratori del commercio o a quelli aggregati alla gestione stessa e per la rimanenza all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale riconosciuto con Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936;

c) nei riguardi delle altre gestioni ad enti, istituzioni o iniziative per la formazione professionale dei lavoratori e per l'assistenza di famiglie numerose secondo le norme che saranno fissate con contratti collettivi stipulati fra le confederazioni competenti.

Gli assegni per i congedi matrimoniali agli operai dell'industria previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI sono fissati nella misura uniforme di lire 350 per gli operai e 250 per le operaie e il loro pagamento è fatto dai datori di lavoro, secondo le norme fissate dal contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1939-XVII, per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che ne farà rimborso sulle disponibilità di cui alla lettera *a*).

Dal 1° maggio 1940-XVIII cessano di aver vigore le norme per il prelevamento sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari delle somme occorrenti per la corresponsione degli assegni relativi al pagamento dei congedi matrimoniali previsti dal contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII, concernenti i premi di natalità ai lavoratori

del commercio, restano in vigore solo per la corresponsione di premi di natalità al personale, con qualifica di impiegato e di razza non ebraica, la cui retribuzione superi le lire 1,500 e non le 2,000 lire e che non sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità.

Dal 1° maggio 1940-XVIII le norme relative ai premi di nuzialità e natalità del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI per i lavoratori del credito ed assicurazione e dei servizi tributari appaltati, restano solo in vigore per la corresponsione di premi integrativi delle prestazioni dell'assicurazione per la nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, pari alla differenza dei premi previsti dal contratto precitato e le prestazioni dell'assicurazione stessa.

All'onere per il pagamento dei premi previsti dai due comma precedenti si provvede coi contributi di cui alle tabelle allegate *c*) per il commercio e *d*) per il credito e assicurazione e servizi tributari appaltati.

Il disavanzo eventuale risultante al 30 aprile 1940-XVIII nella gestione del fondo per i premi di nuzialità e natalità a favore dei lavoratori predetti, è coperto con una quota parte, da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, degli avanzi disponibili per la categoria a norma dell'articolo 10.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 19.

Fino a nuova disposizione, rimangono in vigore, per ciascuna categoria, le norme relative ai requisiti e limitazioni per il diritto agli assegni e alle modalità per la corresponsione di essi e per il pagamento dei contributi, contenute nei contratti collettivi in vigore, che non siano contrarie alla presente legge.

ART. 20.

Per tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura gli assegni familiari spettano a coloro che risultino inscritti negli elenchi previsti dai provvedimenti di attuazione del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e che ne abbiano diritto a norma delle disposizioni vigenti.

Gli assegni familiari ai lavoratori avventizi, che ne abbiano diritto, sono corrisposti nel 1940 secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, e per il numero delle giornate di presunta occupazione stabilite dalle norme contenute nelle convenzioni provinciali stipulate in applicazione della procedura stessa.

Dal 1° gennaio 1941-XIX gli assegni ai lavoratori avventizi sono corrisposti in ogni anno per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate di presunta occupazione che risultano per ciascuna provincia dalla ripartizione fra i tre gruppi di abituali, occasionali ed eccezionali del numero complessivo delle giornate di lavoro accertate per l'anno al 1° gennaio nei riguardi dei lavoratori stessi ai fini della riscossione dei contributi.

I criteri per la ripartizione predetta sono indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e approvati dal Ministero delle corporazioni.

Il numero delle giornate in ogni anno, per le quali spettano gli assegni, è determinato per ogni provincia, nei confronti di ciascuno dei tre gruppi predetti, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

ART. 21.

Ferme rimanendo le disposizioni, di cui al precedente articolo, e le modalità previste per la corresponsione degli assegni dalla tabella *B*, allegata alla presente legge, l'applicazione degli assegni previsti dalla tabella stessa per la moglie e i genitori, resta sospesa fino alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni.

L'applicazione dei contributi previsti dalla tabella precitata è fatta, salvo quanto dispone il comma seguente, nella misura prevista dal Regio decreto 4 dicembre 1939-XVIII, numero 2173, e dagli altri provvedimenti che potranno adottarsi in attuazione del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVI, n. 2138.

Nei riguardi di particolari categorie di lavoratori o di singoli datori di lavoro agricoli, anche se non rappresentati dalle Confederazioni dei lavoratori dell'agricoltura o degli agricoltori per i quali non si applichi la procedura prevista per la corresponsione degli assegni dall'articolo 20 della presente legge o quella stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, il Ministro per le corporazioni può, con proprio decreto, rimettere in vigore,

anche con opportuni adattamenti, le modalità per la corresponsione degli assegni e per il versamento dei contributi, previste dagli articoli 45 a 48 del Regio decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

ART. 22.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

a) ad emanare le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'attuazione della presente legge con riguardo pure alla procedura di riscossione dei contributi e di erogazione degli assegni;

b) a sopprimere, modificare, integrare le norme che regolano la materia degli assegni familiari;

c) a riunire e coordinare in un unico testo le norme stesse.

Per le contravvenzioni alle norme predette e a quelle regolamentari potrà stabilirsi la pena dell'ammenda fino a lire 500.

ART. 23.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Da tale data sono abrogati gli articoli 3, 9 n. 5, 12, 17, 27 e 30 del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048 e le tabelle allegate, nonchè gli articoli 5 comma 2, 14, 21, 23, 24, 28, 54, 56, 57, del Regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, il Regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1897, e le norme riguardanti la misura degli assegni familiari e dei contributi relativi contenute nei contratti collettivi e trasfuse nelle tabelle allegate, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

TABELLA *A*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA.

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			PER LA MOGLIE	PER CIASCUNO DEI GENITORI
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figl		
Operai	4. 20	6 —	7. 80	7. 20	4. 20
Impiegati	6. 60	8. 70	10. 50	10. 20	6. 60

B) CONTRIBUTI.

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 8 % sulla retribuzione lorda.

TABELLA *B*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA.

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			PER LA MOGLIE	PER CIASCUNO DEI GENITORI
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	0. 45	0. 70	0. 90	1. 10	0. 60
Impiegati	1. 10	1. 45	1. 75	1. 70	1. 10

B) CONTRIBUTI.

(a carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili	Lire 1.50 per giornata di lavoro.
Impiegati	8 % sulla retribuzione lorda.

TABELLA *C*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO.

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1 : 24, di 1 : 4 e di 1 : 2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			PER LA MOGLIE	PER CIASCUNO DEI GENITORI
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2–3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Operai	16. 80	24 —	31. 20	25. 20	14. 40
Impiegati	26. 40	34. 80	42 —	36 —	21. 60

B) CONTRIBUTI.

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 6,25 % sulla retribuzione lorda.

TABELLA *D*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER IL CREDITO, ASSICURAZIONE E SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI.

A) ASSEGNI MENSILI.

DIPENDENTI DA	PER CIASCUN FIGLIO			PER LA MOGLIE	PER CIASCUNO DEI GENITORI
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Funzionari, impiegati e commessi:					
1°) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana – Credito Italiano – Banco Roma)	85	100	120	100	65
2°) Banche di provincia – Banche popolari – Agenti di credito – Banchieri privati – Istituti finanziari – Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari – Agenti di cambio – Commissionari di borsa e cambiavalute	50	60	75	75	45
3°) Imprese assicuratrici	50	60	75	75	45
4°) Agenti e sub-agenti di assicurazione	50	60	75	75	45
5°) Appaltatori imposte consumo	30	35	45	45	30
6°) Esattorie e ricevitorie imposte dirette:					
con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni	30	35	45	45	30
con carico di riscossione superiore ai 40 milioni	45	55	70	65	40
Operai, guardie notturne e personale di fatica di qualsiasi categoria	30	35	45	45	30

B) CONTRIBUTI.

(a carico delle aziende).

1°) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana – Credito Italiano – Banco Roma)	12.75 %	sulla retribuzione lorda
2°) Banche di provincia – Banche popolari – Agenti di Credito – Banchieri privati – Istituti finanziari – Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari – Agenti di cambio – Commissionari di borsa e cambiavalute	9.25 %	
3°) Imprese assicuratrici	8.20 %	
4°) Agenti e sub-agenti di assicurazione	9.70 %	
5°) Appaltatori di imposte di consumo	10.65 %	
6°) Esattorie e ricevitorie imposte dirette	8.65 %	

TABELLA *E*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE PROFESSIONI E LE ARTI.

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabile a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1 : 24, di 1 : 4 e di 1 : 2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			PER LA MOGLIE	PER CIASCUNO DEI GENITORI
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Operai	16. 80	24 —	31. 20	25. 20	14. 40
Impiegati	26. 40	34. 80	42 —	36 —	21. 60

B) CONTRIBUTI.

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 6,25 % sulla retribuzione lorda.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI